



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia AMAT c/D'Elia - Riassunzione in giudizio - Mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 310 del 18 dicembre 1997 con cui si decideva di proporre opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza della sig.ra D'Elia Maria e del suo procuratore avv. Cosimo Mazza, per i motivi esplicitati nella narrativa del predetto provvedimento deliberativo, affidando il mandato di difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- vista la nota prot. n° 4299 del 28/4/1998 inviata dall'avv. Cimaglia, unitamente all'ordinanza emessa in data 9/4/1998 dal Pretore di Taranto in funzione di Giudice dell'Esecuzione, dott. Attanasio, con cui ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva presso terzi proposta dall'AMAT, ritenendo sussistere i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c.;
- atteso che il dott. Attanasio ha rimesso la causa dinanzi al Giudice di Pace, competente per il merito dell'opposizione, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio;
- atteso, altresì, per quanto innanzi esposto, dover affidare nuovo mandato all'avv. Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di affidare, per i motivi in narrativa specificati, mandato per la riassunzione del giudizio AMAT c/D'Elia dinanzi al Giudice di Pace, all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 200.000, a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **30 APR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio Direttivo Estrazione
A. M. R. T.
(Semerari Raffaele)



Taranto, li 05/maggio/1998

Prot. n° : Dir/ 1189/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio

T A R A N T O

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 -
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132.-

Distinti saluti.

5-5-98
[Handwritten signature]

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)

[Handwritten signature of Ing. Francesco Lucibello]

Taranto, 28/04/1998

Corrispondenza interna prot. n° _____

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: giudizio di opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c.: AMAT c / D'Elia.

Le trasmetto in allegato l'ordinanza emessa dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, Dr. Attanasio, nella controversia di cui all'oggetto.

Il Pretore ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva presso terzi (iscritta al n°14560/97 R.G.E.) proposta dall'AMAT, ritenendo sussistere i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c.

Ha, altresì, rimesso la causa dinanzi al Giudice di Pace, competente per il merito dell'opposizione, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio.

Alla luce di quanto innanzi esposto, dovrò essere munita di nuovo mandato in tempi brevi, al fine di riassumere la causa dinanzi al Giudice di Pace.

Distinti saluti

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4299
28 APR. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

cdA

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

[Signature]



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

AVVISO DEPOSITO ORDINANZA

26/88

Il sottoscritto CANCELLIERE avvisa i signori:

Avv. D. Cinneglio via l. Battisti 657

Avv. C. Perria St. Cuvitti via Rubens
142

Avv. _____

che il Pretore Dott. Staschi

in data 3-4-88 ha emesso la seguente ordinanza nella causa

tra A.M.A.I.

e D. Bue

OMISSIS

Taranto, li 14-4-88

IL CANCELLIERE

Compuart - Mod. C011 - M004

N° 6808 Cronologico
Importo att. 21 APR 1988
Taranto, _____
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Al Tribunale G.E. del 9.12.86, sembrando la norma che prevede
- l'obbligo che, alla luce di quanto determinato in art. 1, l'ultimo
opporne, prima dell'ultimo prece, risulta ora peraltro total-
mente (e non proprio interamente) contraria alla Costituzione -
- "cessando" d'ora le somme oggettive della commissione
del reato del "furto", per far posto con l'adempimento di esecuzione
emessa dal G.E. in data 5/10/86;

- che, ad ogni buon conto, l'eventuale articolo infra ancora dovuto
dall'ART per la condanna in oggetto (determinando della stessa re-
sultare, nel suo art. 1, prece, in art. 300.000 circa, solo ovviamente
veriglieri coneggi da effettuarsi alla fine di un anno della presente con-
ferenza) non sembra comunque giustificare la costituzione ~~del~~
complessivamente ritenuta in prece della d'ora (e poi posta "in
esecuzione"), determinata, in particolare modo, da un'errata presu-
posizione della commissione "procedente" costante sino al prece.
(E' stato, infatti, applicato dall'interessi uno sgarzone tariffario non
comprovante al reddito netto, come dovuto dall'ART).

- Ritornando, peraltro, che si oppone l'esistenza dei grandi centri di
cui all'art. 624 e per la sospensione l'esecuzione;
- Ritornando, altresì, che la commissione per il reato dell'opposizione
opporne ex art. 17-27 e per il giudizio di Pace di Taranto
P.T.R.

- Inoltre la sospensione della procedura esecutiva presso
Tribunale di Taranto 14560/87 R.G.E.;
- Assoglia alle parti il termine di 99.90 (novanta) per la

fatte emessa
8.12.86
B

Assunzione della presente contravvenzione al G. L. n.
di Taranto, conferire per il merito dell'opposizione.
Si comunica -

Taranto, 9/4/98

IL DIRETTORE

Deposita in Cancelleria

Taranto li 9 APR 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(dott. Renata FAZZI)

TRIBUNALE DI TARANTO

Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti

RELAZIONE

Ho notificato al retroscritto avvocato

D. Cimezio in mani proprie

Tor. V. Tamburrano
Assistente UNEP

TA, 07/4/1998

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO